



COPIA

COMUNE DI CALVANICO

Provincia di Salerno

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 9 del 15-06-2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR).

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Giugno con inizio alle ore 17:30 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede SABBARESE ROBERTO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	GISMONDI FRANCESCO	Sindaco	Presente
2	CONFORTI ANTONIO	Vice Sindaco	Presente
3	SAGGESE GERARDO	Assessore	Presente
4	SABBARESE ROBERTO	Presidente	Presente
5	GISMONDI GERARDO	Consigliere	Assente
6	BARONE ANTONIO	Consigliere	Presente
7	COSTABILE ALFIERI	Consigliere	Presente
8	CURCIO ROSARIA	Consigliere	Presente
9	GISMONDI DIAMANTE	Consigliere	Presente
10	SAGGESE MARIANGELA	Consigliere	Assente
11	DE LUCA GAETANO	Consigliere	Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MONTUORI ANNA MARIA che provvede alla redazione del presente verbale.

Premesso

- che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che il comma 738 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista al comma 641 e successivi della sopracitata legge;
- che l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 stabilisce che *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni siano attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995 n.481”*;
- che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'ARERA la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”*;
- che con la deliberazione del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione del 03 marzo 2020 n.57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;
- che l'articolo 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF *“grezzi”* da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'Ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;
- che, con la determinazione del 27 marzo 2020 n.02/DRIF/2020, l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

e nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 1 della deliberazione 03 marzo 2020 n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto

all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

- che con la deliberazione del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- che con la determinazione del 04 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 l'Autorità ha disciplinato le modalità e i tempi di redazione dei Piani Finanziari (PEF) per l'approvazione delle tariffe da parte degli Enti locali, ragion per cui, a partire dall'annualità 2022, secondo le ultime direttive, il PEF dovrà avere valenza quadriennale (2022 - 2025) con eventuale revisione e adeguamento biennali ed il calcolo dei costi efficienti dovrà considerare nuove variabili ed un nuovo schema di riferimento;
- che con la deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif, ARERA ha adottato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), secondo il quale l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha la funzione di individuare, per ciascun Comune appartenente al territorio di propria responsabilità, lo schema regolatorio in relazione alle prestazioni previste nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigenti e di individuare il posizionamento di ciascun Comune nella matrice di cui all'articolo 3 dell'allegato A della richiamata delibera, sulla base delle indicazioni che ciascun Comune avrà fornito all'ETC relativamente ai propri standard generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 654 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI), stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- che il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n.296, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n.388, così come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n.448, che dispone, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e all'articolo 3 dello “Statuto del contribuente”, Legge 27 luglio 2000 n.212, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui*

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

- il comma 5 quinquies dell'articolo 1 della Legge 25 febbraio 2022 n.15 il quale stabilisce che **“a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;**

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Calvanico è presente e operante “L’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno”, previsto ai sensi del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.443/2019;

Considerato altresì che il Comune ha attivato un servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani che si avvale dell'ausilio di ditte gestori specializzate a lui riservandosi la sola gestione delle tariffe, dell'utenza e dello smaltimento dell'umido;

Dato atto che il PEF 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio sostenuti dal Comune di Castiglione del Genovesi per la parte di propria competenza e di quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, come da documentazione - conforme all'articolo 7.3 della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif - trasmessi all’Ente territorialmente competente a mezzo Posta Elettronica Certificata:

- in data 10 marzo 2022, protocollo n. 1345;
- in data 19 maggio 2022, protocollo n.2833;

Dato atto altresì che il PEF 2022-2025 è stato elaborato seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n.205 e quanto stabilito dalle summenzionate ultime disposizioni di ARERA, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata negli allegati 3 e 4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021;

Considerato che il PEF costruito con le nuove regole, il quale abbraccia le annualità 2022-2025, dovrà pertanto sin da subito evidenziare i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente; il documento riporterà quindi il costo efficiente 2022, sulla base dei dati derivanti dal consuntivo 2020, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile;

Considerato altresì che il citato Piano Economico Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell’articolo 1, comma 653 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, come modificato dall’articolo 1, comma 27, lettera b) della Legge 27 dicembre 2015 n.208, il quale prevede che il comune, a partire dall’anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all’adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell’aggiornamento delle

linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2021);

RILEVATA la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune ad opera dell'“Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno”, avvenuta con Determinazione dirigenziale del 02 marzo 2022 n.8, assunta al protocollo in data 02.03.2022 con n.952 da cui risulta che i corrispettivi complessivi riconosciuti per il periodo tariffario 2022-2025 del servizio rifiuti sono pari a:

- per l'anno 2022 ad €408.923 di cui €271.874 componente variabile e €137.874 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad €415.713 di cui €297.174 componente variabile e €118.539 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad €422.776 di cui €297.174 componente variabile e €125.602 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad €419.681 di cui €297.174 componente variabile e €122.506 componente fissa;

Vista l'allegata relazione di validazione del Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per le annualità 2022-25, trasmessa dall'Ente d'Ambito la quale, oltre a confermare la tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025, fornisce le dovute indicazioni, di competenza dell'ATO di riferimento, relative al posizionamento della gestione del servizio rifiuti del Comune di Calvanico nella matrice degli schemi regolatori ARERA introdotti con deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ed approvati cosicché possa essere evidenziato il grado di adeguamento agli standard ed ai diversi livelli di qualità del servizio;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario è stato validato dall'Ente d'Ambito, con i relativi allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Rilevato che il presente deliberato rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.M. 31.05.2022 (G.U. 127 dell'01.06.2022), con il quale è stato differito al 31/06/2022 il termine di approvazione del bilan cio 2022 e, dunque, del PEF e tariffe, in ragione del disposto di cui all'art. 43 Co. 11 del D.L. 50/2022 in quanto trattasi di termini successivi al 30/04/2022

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile dell'UTC;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di prendere atto ed approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio

integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-25 e i relativi allegati, così come validato dall' "Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno" con Determinazione dirigenziale del 02 marzo 2022 n.8, redatti secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-2, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della presente;

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022 (Delibera Arera N. 443/2019/R/Rif). Presa d'atto della validazione dell'ente territoriale competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ", qui sopra riportata, ed illustrata dal Sindaco.

Con la seguente votazione resa in forma palese, per alzata di mano:

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. **Di approvare** l'unità proposta di deliberazione qui sopra riportata avente ad oggetto: "Approvazione piano economico finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2022 (Delibera Arera N. 443/2019/R/Rif). Presa d'atto della validazione dell'ente territoriale competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR)
2. **Di dichiarare** la presente, con successiva votazione palese per alzata di mano e che da il medesimo esito di quella principale, immediatamente eseguibile.



**COMUNE DI CALVANICO
(Provincia di Salerno)**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Li 11-06-2022

**Il Responsabile del Settore
F.to AMALIA PERLA**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Calvanico, Li 11-06-2022

**Il Responsabile del Settore
F.to PERLA AMALIA**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 (DELIBERA ARERA N. 443/2019/R/RIF). PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ENTE TERRITORIALE COMPETENTE (ETC) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR).

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Presidente
F.to ROBERTO SABBARESE

IL Segretario Comunale
F.to ANNA MARIA MONTUORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

- E' divenuta esecutiva il giorno 00-00-0000 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Calvanico, li **00-00-0000**

Il Segretario Comunale
F.to ANNA MARIA MONTUORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 108 del 24.05.2022

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2022-2025 del Comune di Calvanico (SA), in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 e 3 agosto 2021 n.363/2021.

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Salerno è istituito **l'EDA Salerno**, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 13 del 20.07.2018, ha nominato l'avv. Bruno Di Nesta quale Direttore Generale dell'EDA Salerno;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO CHE

- All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
 1. la ricezione del PEF "grecchetto" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
 4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
 6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE:

- l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:
 - Nota prot. n. 2833 del 19.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 2094/2022 del 20.05.2022 con la quale il Comune di Calvanico (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;

- c) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal CCS Consorzio Campale Stabile in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
- d) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del CCS Consorzio Campale Stabile redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
- e) bilancio di esercizio del CCS Consorzio Campale Stabile;
- f) tool ARERA MTR – 2.
- PEC del 24.05.2022, acquisita al ns. prot.n. 2188/2022 del 24.05.2022 con la quale il Comune di Calvanico (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) tool ARERA MTR – 2 rettificato.

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 7.1) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è previsto che *"ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR-2), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

- all'art. 7.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è fissato che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente"* fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore;

- all'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, l'Ente territorialmente competente *"assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:*

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025"*;
- b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;

- all'art. 7.6) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 è stabilito che *la trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;*

- con Delibera di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022 è stata approvata la *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)"*;

VISTA:

- la relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'Allegato 2 della determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/, allegata alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (prot. n. 2193/2022 del 24.05.2022) e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il

completamento del PEF previsti dal MTR-2, elaborata in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)", approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 3 del 10.02.2022;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";
- ai sensi degli art. 4,5 e 6 del DLgs 241/1990, il responsabile del procedimento è lo scrivente;

CONSIDERATO CHE:

- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dal proponente con la sottoscrizione del presente atto;
- il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- la Determinazione ARERA n. 02/2020;
- la Deliberazione ARERA n. 238/2020;
- la Deliberazione ARERA n.363/2021;
- la Determinazione ARERA n. 2/2021;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di validare** il piano economico finanziario per la determinazione della TARI 2022 - 2025 del Comune di Calvanico (SA) comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all'Allegato 2 della Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021;

2) **di stabilire** che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2022-2025 è pari:

- per l'anno 2022 ad **€ 408.923** di cui € 137.874 componente variabile e € 271.049 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad **€ 415.713** di cui € 297.174 componente variabile e € 118.539 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad **€ 422.776** di cui € 297.174 componente variabile e € 125.602 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad **€ 419.681** di cui € 297.174 componente variabile e € 122.506 componente fissa.

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, allegata alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;

4) **trasmettere** all'ARERA la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 7.4) della deliberazione ARERA n.363/2021;

5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Calvanico (SA) per i successivi adempimenti di competenza;

6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

avv. Bruno Di Nesta

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)